

Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile
Sezione I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 85.

Interdizione per infermità di mente.

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Art. 87.

Parentela, affinità, adozione. (1)

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; (2)
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[.....] (3)

[.....] (4)

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo. (5)

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

(1) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014

(2) Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(4) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), [D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154](#), a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 88.

Delitto.

Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.